REGOLAMENTO (CE) N. 2104/98 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 1998

relativo all'apertura di contingenti di importazione per il frumento tenero di qualità, da un lato, e il frumento duro dall'altro nell'ambito dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 850/97 [3] ha stabilito le disposizioni applicabili alle importazioni nel quadro del contingente; che alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro di tale contingente;

considerando che il regolamento (CE) n. 2228/96 della Commissione, del 21 novembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 [4] ha stabilito le disposizioni che disciplinano le importazioni nel quadro del contingente; che, alla luce della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno indire un termine per la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro di tale contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è aperta la presentazione di domande di titoli di importazione per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99, di qualità conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 529/97. Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di apertura.

2. Le quantità che possono essere importate conformemente al presente articolo vertono complessivamente su 200 000 tonnellate di frumento tenero.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 529/97.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %, come previsto dal regolamento (CE) n. 2228/96, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade il trentesimo giorno successivo a tale data.

2. La quantità complessiva che può essere importata conformemente al presente articolo ammonta a 50 000 tonnellate.

3. A tali importazioni si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2228/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.
[3] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 10.
[4] GU L 298 del 22. 11. 1996, pag. 8.